



COMUNE DI PONTERANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Libertà 12 -24010 Ponteranica (BG)

Tel. 035 57.10.26 - Fax 035 57.35.75

Mail: info@comune.ponteranica.bg.it Pec: info@pec.comune.ponteranica.bg.it

Ord. N. 8/ 2016 Reg. Gen.

ORDINANZA N. 8/2016

OGGETTO: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico nel Comune di Ponteranica.

IL SINDACO

Premesso che:

- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2578/14 *“Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell’aria – Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorre dal mese di ottobre 2015”* dispone, nel periodo 15 ottobre 2015/15 aprile 2016, il fermo della circolazione nelle giornate da lunedì a venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dei veicoli “Euro 0” a benzina o diesel, “Euro 1” diesel ed “Euro 2” diesel e dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, Euro 1 nei comune della Fascia 1 e della Fascia 2;
- le limitazioni di cui trattasi sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell’emanazione delle citate disposizioni regionali;
- nonostante le citate disposizioni regionali, l’analisi dei valori relati al Materiale Particolato (PM 10), monitorati dalla rete di rilevamento Regionale della qualità dell’aria nell’Agglomerato di Bergamo, evidenzia, in particolare nell’ultimo periodo, numerosi episodi di superamento dei valori stabiliti dalle normative vigenti;
- a fronte dei continui episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalla normative vigenti in materia di qualità dell’aria, è stato istituito un tavolo di coordinamento dei Comuni facenti parte della Fascia 1 e della Fascia 2 e che lo stesso ha condiviso, nel corso dell’incontro in data 29/01/2016, un *“Protocollo sperimentale emergenza smog Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Bergamo”* da attuarsi nei momenti di emergenza;
- il *“Protocollo sperimentale emergenza smog Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 di Bergamo”* prevede l’attuazione di azioni al superamento di un primo livello di emergenza che si raggiunge a seguito del supero dei limiti di legge relativi alla concentrazione giornaliera di PM10 rilevato in almeno 5 centraline di rilevamento su 7, presenti nell’agglomerato di Bergamo, per sette giorni consecutivi;

Atteso che tale livello è stato raggiunto, sussistono pertanto i presupposti per l’attuazione dei provvedimenti indicati nel citato “protocollo” come “EMERGENZA LIVELLO 1”;

Viste le previsioni fornite dall'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente sull'influenza delle condizioni meteorologiche sulla qualità dell'aria, le quali indicano il permanere nei prossimi giorni di condizioni favorevoli/neutre all'accumulo degli inquinanti;

Rilevato che, sulla base delle più recenti elaborazioni di ARPA Lombardia, vi è un contributo rilevante alla formazione di PM10 dovuto alla combustione di biomassa legnosa che concorre, unitamente alle emissioni da traffico veicolare e da altri impianti di riscaldamento alimentati con combustibili diversi dalla legna, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria;

Dato atto che nel territorio comunale, appartenente alla Zona climatica E, come definita dal D.P.R. 26-8-1993 n. 412 "*Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n.10*", e successive modificazioni e integrazioni, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Ritenuto pertanto opportuno in considerazione dei perduranti elevati valori di Materiale Particolato (PM 10) e delle previsioni sull'influenza delle condizioni meteorologiche sulla qualità dell'aria emesse da ARPA Lombardia, di assumere apposita Ordinanza finalizzata al contenimento delle emissioni di agenti inquinanti;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 2006 – n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 22 dello Statuto comunale;

Visto il parere espresso dal competente dirigente;

ORDINA

a far data dal 02.02.2016:

1. La diminuzione di due ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, che, pertanto, non potrà superare le 12 (dodici) ore giornaliere, nonché la diminuzione di 1 grado, da 20° a 19°, con 2 gradi centigradi di tolleranza, della temperatura dell'aria degli edifici, così come definito dal D.P.R. n.412 del 26 agosto 1933 e s.m.i., ad esclusione degli edifici rientranti nelle categorie:
 - a. Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b. Edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - c. Edifici adibiti a scuole materne o asili nido;

- d. Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione così come individuati all'art. 4 comma 5 del D.P.R. 74/2013.

Le suddette limitazioni non si applicano altresì alle casistiche elencate all'art. 4 comma 6 del D.P.R. 74/2013.

2. Il divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte di accesso ai locali medesimi.
3. Il divieto, nel caso in cui siano presenti altri impianti di riscaldamento domestico alimentati con combustibili ammessi, di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa, indipendentemente dalla tipologia e dal rendimento dell'impianto.
4. Il divieto di accensione di fuochi e bracieri all'aperto.
5. Il divieto di utilizzo di fuochi d'artificio.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza resteranno in vigore fino alla revoca della stessa.

Della presente Ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza (sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, alle TV e radio locali, indicazioni sui pannelli a messaggio variabile, ecc..).

Il mancato rispetto delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 di € 100,00.

Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia, curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dal municipio, 2 Febbraio 2016



Il Sindaco
(Alberto Nevola)